



Corte d' Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

UDIENZA DEL 22 gennaio 2021

Il Presidente

vista l'ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della Salute (pubblicata sulla G.U. n. 284 del 14-11-2020), che, nel preambolo, tra l'altro, recita:

“Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020; Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre 2020 del Comitato tecnico - scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020”;

visto l'art. 1 di detta ordinanza che recita: *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del*

Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2;”

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;

rilevato che, ad oggi, la Regione Puglia, è classificata come “Zona arancione”, con “Livello di rischio medio – alto”, cui si applicano, tra le altre, le seguenti restrizioni: “Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, *salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità*”; Divieto di ingresso e uscita dalla regione e divieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza *salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune*; Chiusura degli esercizi commerciali all'interno centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, *salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole..*”; Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) *nella percentuale più alta possibile*”; “Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza”;

vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, in forza della quale, sono inserite in “area arancione” (rischio medio – alto): Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, ed in “area rossa” (rischio alto): Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano;

rilevato che, nella “zona Rossa”, vigono le seguenti principali restrizioni “Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, *salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità*; Divieto di ingresso e uscita dalla regione e di circolazione all’interno del territorio, *salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio o assicurare la didattica in presenza*”;

rilevato che i Giudici Ausiliari addetti alla Sezione, componenti del collegio dell’udienza del 22/1/2021, risiedono fuori della Regione Puglia;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, del 21 dicembre 2020, con gli aggiornamenti del Ministero della Salute, segna una leggera discesa della curva dei contagi, ma resta alto il numero dei decessi, ed evidenzia che la c.d. “variante inglese” del Covid, si diffonde sempre più rapidamente nell'Europa continentale e che, anche in Italia, si registrano nuovi casi sospetti, mentre la comunità scientifica spiega che “il vaccino ci proteggerà lo stesso”;

rilevato che, dopo l'Olanda, sono diversi i paesi che hanno deciso di chiudere i collegamenti con la Gran Bretagna e che anche i Presidenti di alcune regioni italiane hanno adottato misure precauzionali;

visto il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020, recante “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo” che, all’art. 1, prevede che “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ”;

ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare, al massimo, il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione, prevedere che anche l’udienza del 22 gennaio 2021 venga trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori;

Visto il decreto n. 606 del 16/11/2020 del Presidente di questa Corte ed, in particolare, condivisa la seguente raccomandazione, in esso contenuta: “Evidenzia l’opportunità.....che le udienze dei procedimenti civili e penali, ove si debba procedere "in presenza", si svolgano a porte chiuse, ai sensi degli articoli 128 del codice di procedura civile e 472, comma 3, del codice di procedura penale (art. 23, co. 3, D.L. n. 137/2020; art. 2, co. 2, lett. e), D.L. n. 11/2020; art.83, co. 7, lett. e), D.L. n. 18/2020); - in generale, che le udienze - ove possibile - si svolgano non "in presenza", ma con ricorso il più ampio al sistema "cartolare", in quanto idoneo ad assicurare la riduzione delle forme di contatto personale, che favoriscono il propagarsi dell'epidemia.. ”;

P.Q.M.

DISPONE

che tutte le cause fissate per l'udienza del 22 gennaio 2021 – eccetto quelle che, con questo decreto si rinviavano, come più sotto verrà specificato - si svolgano, mediante trattazione scritta, in absentia, come segue:

A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.; le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza-all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorî), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:

- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si

farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare cartolarmente, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico

Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

RINVIA

le cause iscritte ai nn. – a) 451/2019 R.G.A.C.; - b) 724/2020 R.G.V.G.; - c) 533/2020 R.G.V.G.; - d) 759/20 R.G.V.G.; - e) 761/2020 R.G.V.G.; - f) 1116/2020 R.G.V.G.; - g) 597/2020 R.G.V.G.; - h) 1121/2020 R.G.V.G.; - i) 1197/2020 R.G.V.G. all'udienza del 14 maggio 2021.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti.

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al

Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 23 dicembre 2020.

Il Presidente della Sezione

Filippo Labellarte

A handwritten signature in black ink, reading "Filippo Labellarte". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.